

## CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 21/2020

20 Aprile 2020

### DECRETO LIQUIDITA': FINANZIAMENTI ALLE PMI GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA

Con il **Decreto Legge 23/2020 del 10 Aprile** scorso (Decreto Liquidità) sono stati introdotti strumenti di garanzia al fine di consentire un accesso al credito agevolato da parte delle imprese, a fronte dell'emergenza COVID – 19.

In particolare è concessa la possibilità di ottenere finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale Spa.

I requisiti e le condizioni delle garanzie variano in ragione dell'importo del finanziamento.

Esaminiamoli nel dettaglio.

#### **Garanzie per importi fino a 5.000.000,00 di Euro**

In aiuto alle attività produttive danneggiate dall'emergenza Covid – 19, con l'**Articolo 13, Comma 1, Decreto Legge 23/2020** è stata **estesa la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI**, la quale ora può coprire, in misura variabile in funzione del fatto che trattasi di garanzia diretta o di controgaranzia, rispettivamente il **90% del finanziamento concesso** ed il **100% dell'importo del finanziamento garantito dai Confidi** o da altro fondo di garanzia (esclusivamente per garanzie rilasciate da questi ultimi nella misura massima del 90%).

In ogni caso **la garanzia non deve andare oltre i 5.000.000,00 di Euro** quale ammontare massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa e per **affidamenti con durata non superiore ai 72 mesi**.

I beneficiari della garanzia diretta o della controgaranzia nei termini *ut supra* devono essere le imprese **"con numero di dipendenti non superiore a 499"** (Cfr. **Articolo 13, Comma 1, lettera b, Decreto Legge 23/2020**).

Il numero degli occupati **non può che corrispondere al numero di U.L.A.** (unità lavorative anno), cioè al numero **medio mensile di dipendenti occupati** a tempo pieno durante un anno sommati a quelli a tempo parziale ed agli stagionali conteggiati come frazioni di U.L.A..

Gli importi di dette operazioni finanziarie **non devono superare in alternativa il doppio del costo del personale annuo per il 2019** (o quello previsto per i primi due anni di attività se l'impresa è costituita dal 2019), o il **25% del fatturato del 2019**.

Altresì, per operazioni di rinegoziazione del debito accompagnate dall'erogazione di nuova finanza per un ammontare almeno del 10% del debito oggetto di ristrutturazione, il comma in commento



ammette la **garanzia del Fondo ex – Legge 662/1996** in misura variabile a seconda che si tratti di **garanzia diretta** (in tal caso ammissibile per l'80%) o, nella **misura del 90%**, nei casi di **controgaranzia dell'importo del finanziamento garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia** (esclusivamente per garanzie rilasciate da questi ultimi nella misura massima dell'80%).

**Garanzie per importi fino a 800.000,00 Euro.**

Sempre in ragione del severo impatto sulla liquidità delle imprese summenzionate causato dall'emergenza sanitaria da Covid – 19, l'**Articolo 13, Comma 1, lettera n), Decreto Legge 23/2020** ha previsto che si possa arrivare con la **controgaranzia di un confidi o di un altro fondo dal 90% al 100% di importo garantito** su operazioni finanziarie rivolte ad imprese con **ricavi fino a 3.200.000,00 Euro**.

Detti finanziamenti, però, **non devono superare il 25% dei ricavi**, quindi l'importo massimo di 800.000,00 Euro (25% di 3.200.000,00 Euro).

**Garanzie per importi fino a 25.000,00 Euro.**

D'altra parte, attraverso l'erogazione di finanziamenti pressoché "*immediati*", il Decreto Liquidità ha voluto dare un impulso ai prestiti alle imprese che **non superano il limite dei 499 occupati**, nonché ai **liberi professionisti** iscritti agli ordini professionali ed ai lavoratori autonomi, che auto-certifichino che la propria attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid – 19.


Nello specifico, l'intervento in questione, disciplinato dall'**Articolo 13, Comma 1, lettera m)** del citato Decreto, punta ad offrire agli enti affidanti una garanzia da parte del **Fondo ex – Legge 662/1996** nella **misura del 100% per assistere finanziamenti chirografari** di importo non superiore al **25% dei ricavi del beneficiario** (come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata, nonché come risultante da **autocertificazione per i beneficiari costituiti dopo il 01 Gennaio 2019**), in ogni caso non oltre i 25.000,00 Euro, di durata minima di 2 anni fino ad un massimo di 6 anni, con l'inizio del rimborso del capitale dopo 24 mesi.

A detti finanziamenti, oltre alle spese d'istruttoria e ad altri eventuali oneri bancari, si applica un tasso il cui *cap rate* viene determinato ai sensi del predetto comma e che **si aggira all'incirca sul 2%**.

Detto chirografo viene assistito dalla **garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI senza che il Gestore e la banca affidante valutino lo standing creditizio del beneficiario** sulla base di modelli di *rating* (*rectius* senza valutazione del merito del credito), previa verifica da parte del Richiedente e del Gestore dei requisiti e della veridicità dei dati contenuti nel **modulo di richiesta presentato ai fini dell'ammissibilità al Fondo (che si allega)**.

Il **rilascio della garanzia è quindi automatico**, come anche gratuito, consentendo alle banche di erogare i prestiti **senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia**.

Con l'augurio a tutti di tornare presto alle normali condizioni lavorative porgiamo, cordiali saluti.

  
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.